



CITTA' DI MESSINA

Direzione Generale

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI SINGOLI INCARICHI

Approvato con determinazione del Direttore Generale n. 6863 del 08.08.2022.

1 - OGGETTO

E' istituito un elenco comunale di avvocati da cui attingere per procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei predetti procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento. La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e l'utilizzo dell'elenco sono informati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L'elenco verrà formato, tenuto ed aggiornato dal Servizio Contenzioso Civile della Direzione generale e, dopo l'approvazione da parte del Dirigente competente, verrà pubblicato sul profilo committente del Comune di Messina, nella sottosezione "bandi gara e contratti" di Amministrazione Trasparente.

2 - ISTANZA DI ISCRIZIONE: DURATA, TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La durata dell'iscrizione all'elenco avvocati del Comune di Messina è pari a 24 mesi, decorrenti dalla pubblicazione dell'elenco degli idonei sul sito internet istituzionale (profilo di committente) www.comune.messina.it nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti".

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il termine perentorio **delle ore 12,00 del giorno 30 settembre 2022**; esse potranno essere trasmesse unicamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it.

La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in unico file in formato pdf, sottoscritta con firma digitale, e, comunque, con unico invio. La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del professionista di una casella PEC personale. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una domanda inviata da una casella di posta elettronica ordinaria ovvero certificata non personale anche se inviata all'indirizzo PEC del Comune.

Le istanze che perverranno oltre il suddetto termine perentorio non saranno valutate. La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso pubblico, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae scientifico-professionale da cui si evinca specializzazione/esperienza specifica; in una apposita sezione del curriculum dovrà essere indicata l'eventuale esperienza maturata in attività di difesa e rappresentanza in giudizio di pubbliche amministrazioni;
- b) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- c) autocertificazione dei requisiti previsti dall'art.3.

3- REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Per conseguire l'iscrizione all'elenco, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- iscrizione ad un Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non versare nelle condizioni che escludono, ai sensi dell'art.80 del d.lgs. n° 50/2016 , la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- assenza di conflitto di interessi con il Comune o, comunque, assenza di incarichi professionali di rappresentanza e difesa contro il Comune, alla data di presentazione della domanda e dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'amministrazione comunale, per la durata del rapporto instaurato.

Dovrà, altresì, essere dichiarato il possesso di comprovata esperienza professionale nelle materie per le quali si chiede l'iscrizione all'elenco (allegato A), nonché l'eventuale abilitazione a rappresentare e difendere i clienti innanzi alle giurisdizioni superiori. Possono essere iscritti nell'elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di

cui al presente articolo. L'iscrizione all'elenco da parte di una associazione professionale avviene attraverso l'iscrizione dei singoli avvocati associati; nel caso di affidamento di incarico difensivo all'associazione, il Comune indicherà l'avvocato di volta in volta prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

La scelta dei legali cui affidare gli incarichi di cui al precedente articolo 1 avviene a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione della Giunta Municipale che autorizza il Sindaco a promuovere una controversia o a resistere in un giudizio, adottata sulla base di apposita relazione istruttoria del dirigente competente all'esercizio dei poteri gestionali afferenti la cura degli interessi oggetto della controversia.

Il professionista viene individuato, sulla base dei seguenti criteri:

- a) specificità, complessità, valore della controversia;
- b) esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico, come documentata nel curriculum presentato all'atto dell'iscrizione nell'elenco aperto;
- c) analogia, consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto, per ragioni di continuità nella linea di difesa;
- d) rotazione degli incarichi;

L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.

La formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di rotazione, trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici.

4 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Il Comune di Messina, all'atto di conferimento dell'incarico professionale, quantifica l'importo del compenso sulla base dei parametri previsti dal Regolamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 9/2/2010, come modificato ed integrato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 143 del 19/02/2013, o di quelli che verranno determinati in seguito all'adozione del nuovo regolamento comunale disciplinante i criteri, la procedura ed i compensi per il conferimento di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Messina;

Oltre al compenso, sarà riconosciuto al professionista il rimborso delle spese sostenute e/o degli oneri eventualmente anticipati nell'interesse dell'Ente. I professionisti incaricati saranno tenuti a rendere noto il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla sua conclusione. Il conferimento dell'incarico avviene in forma scritta prima della costituzione in giudizio. Prima del conferimento dell'incarico, anche ai sensi dell'art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e indica gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e la scadenza.

Il Comune, di norma, non conferisce incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. Ricorrendo tali casi l'atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato.

Il professionista incaricato ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico la stima del rischio da soccombenza, nonché di aggiornare il Comune sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l'attività svolta e allegando, in formato elettronico, copia dei verbali d'udienza, copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato o prodotti da controparte. L'Ente si riserva di chiedere in qualsiasi momento copia integrale del fascicolo di causa. Ogni anno, entro il 30 giugno, il professionista aggiorna la stima del rischio soccombenza, alla luce dell'andamento della causa.

5 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

I rapporti giuridici e finanziari sono regolati, in disparte il conferimento della procura alle liti, da un disciplinare che contiene le seguenti indicazioni:

- a) il compenso da riconoscere al professionista, che non potrà superare l'importo determinato in base al precedente punto e l'eventuale fondo spese per anticipazioni;
- b) gli obblighi di comunicazione assunti dal professionista;
- c) i casi e le modalità di adeguamento del compenso concordato;

6 -LIQUIDAZIONI

Il compenso a saldo sarà liquidato a conclusione del grado di giudizio, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio;

b) documento fiscale redatto secondo quanto pattuito. La liquidazione del saldo avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico. Nel corso del giudizio, il Comune può procedere alla liquidazioni di acconti sul compenso pattuito, in relazione alle attività effettivamente espletate; a tal fine, entro il 15 dicembre di ciascun anno, il professionista trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno solare di riferimento, con la nota spese analitica delle attività svolte. L'ufficio procede a liquidare le somme corrispondenti all'attività svolta e ad effettuare le variazioni contabili a valere sull'impegno di spesa assunto, in conformità ai principi contabili che regolano la materia

7- AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL'ELENCO

Gli avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti richiesti e dichiarati per l'iscrizione, di cui al precedente art.3.

Qualora venga meno anche solo uno di detti requisiti, potrà essere valutata e disposta la cancellazione dall'elenco.

8 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE

Il Comune di Messina potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all'art. 1 ad avvocati non iscritti all'elenco in questione nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato che rendono opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell'Ente a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso.

9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia (legge 247/2012 e norme di attuazione) ed al Codice deontologico forense.

10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Comune di Messina opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Messina in qualità di titolare del trattamento è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità

indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par., 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

11 - PUBBLICITA'

Il presente avviso, che si compone dell'allegato: "domanda di iscrizione all'Albo dei legali di fiducia dell'Ente", che ne costituisce parte integrante, viene pubblicato unitamente al suo allegato, all'albo pretorio del Comune di Messina e inserito nel sito internet istituzionale del Comune di Messina: www.comunedimessina.gov.com, nella sezione "Avvisi" e altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "bandi di gara e contratti".

Per ogni eventuale informazione o comunicazione inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al funzionario del Servizio Contenzioso dott.ssa Brunella Pollicino al seguente recapito telefonico: 090/772-2545 o alla email: brunella.pollicino@comune.messina.it.

IL SEGRETARIO GENERALE – DIRETTORE GENERALE

R. CARRUBBA

Allegato "A"

ARTICOLAZIONE IN SEZIONI DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

A – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE

A.1 Diritti reali e contratti

A.2 Recupero crediti e procedure esecutive

A.3 Altro

B – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

B.1 Edilizia, Urbanistica, Commercio

B.2 Appalti e contratti pubblici

B.3 Altro

C – CONTROVERSIE SU QUESTIONI TRIBUTARIE

(si richiede la documentata esperienza in controversie relative a tributi locali)

D – CONTROVERSIE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

(si richiede la documentata esperienza in controversie afferenti rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione)

E – DIRITTO PENALE (costituzione di parte civile)

Carta intestata dello studio legale

Al Comune di Messina

Pec: protocollo@pec.comune.messina.it

Oggetto: Iscrizione Albo Avvocati – Domanda.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n° _____

iscritto all'ordine degli avvocati di _____ con numero iscrizione _____

dal _____, con studio legale in _____

con la presente

C H I E D E

L'iscrizione all'Albo degli avvocati del Comune di Messina.

All'uopo, indica di seguito i settori professionali di interesse:

- Penale
- Amministrativo
- Civile
- Tributario
- Lavoro

Al fine citato, allega alla presente:

- Autocertificazione contenente le dichiarazioni previste nell'avviso agli artt.2 e 3;
- Curriculum vitae;
- Fotocopia della carta d'identità.

Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 30.6.2003, n. 196.

_____ lì _____

Firma
